

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio.
In Roma, negli uffici alla Via XX Settembre n. 5.
Innanzitutto a me Avv. Cesare VOCATURO, Notaio in Marino, con studio ivi alla Via G.G. Belli n. 15, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----
-----si sono costituiti-----

1) il "COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI", con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 78, codice fiscale 96253810582,-----
in persona del Presidente e Legale rappresentante-----
CALDERONE Marina Elvira, nata in Bonorva il 30 luglio 1965, domiciliata per la carica presso la sede sociale,-----
autorizzata al presente atto giusta delibera dell'Assemblea del 14 gennaio 2021;-----

2) la "RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA", con sede in Roma, Via Barberini n. 68, codice fiscale 97767480581,-----
in persona del Coordinatore e, come tale, legale rappresentante-----
ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino il 13 settembre 1952, e domiciliato per la carica presso la sede sociale,-----
autorizzato al presente atto giusta delibera dell'Assemblea dei soci della Rete del giorno 11 gennaio 2021.-----

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue.-----

Art. 1) - Tra il "COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI" e la "RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA" viene costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "PROFESSIONITALIANE".-----
L'Associazione è un ente "no profit", apolitico e senza scopi di lucro; i componenti dichiarano espressamente di non applicare all'Associazione la disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Roma, Via Barberini n. 68, presso la "RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA".-----

Art. 3) - L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera a livello nazionale in conformità alle norme di legge che disciplinano l'istituzione e il funzionamento degli enti associativi, nel rispetto dell'autonomia degli Associati e delle competenze specifiche dei singoli Enti che ne fanno parte, nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità, al fine di:-----

a) rappresentare le istanze dei professionisti italiani e conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini e Collegi rappresentativi dei professionisti, in considerazione dell'importante ruolo da essi svolto nella vita economica e sociale del Paese;--
b) porre in essere iniziative e programmi unitari, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà propri e delle prerogative etiche e morali delle professioni, e per contribuire al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con le proprie conoscenze scientifiche, tecniche,

sanitarie, giuridiche ed economiche;-----

c) promuovere la funzione sociale e sussidiaria delle professioni.-----

L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente.-----

L'Associazione può promuovere anche la costituzione di fondazioni/centri studi per finalità di studio, ricerca e diffusione del patrimonio culturale comuni alle professioni e per supporto alle proprie iniziative.-----

Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo, l'Associazione svolge le attività di seguito elencate in modalità esemplificativa e non tassativa:-----

a) assume iniziative nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, di altre organizzazioni di categoria e di ogni altro soggetto con il quale vi sia interesse a intrattenere rapporti;-----

b) promuove lo studio dei temi tecnici, economici, giuridici, sanitari, ambientali e sociali di interesse degli Associati;-----

c) promuove attività informativa del ruolo delle professioni, intrattenendo rapporti con gli organi d'informazione e gli operatori di settore.-----

Art. 4) - L'Associazione ha durata illimitata.-----

Art. 5) - L'Associazione è retta dalle norme stabilite nel presente atto costitutivo e da quelle contenute nello statuto sociale, che sottoscritto dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.-----

Art. 6) - I componenti all'unanimità riuniti in Assemblea nominano:-----

- ZAMBRANO Armando con la carica di Presidente/Coordinatore,-----

- CALDERONE Marina Elvira con la carica di Vice Presidente/Coordinatore Vicario.-----

Tutti i componenti dianzi nominati, accettano la carica loro conferita.-----

Art. 7) - La quota di iscrizione sarà determinata nella prima assemblea.-----

Art. 8) - Gli esercizi associativi si chiuderanno il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventuno.-----

Art. 9) - Per quanto qui non previsto i costituiti si riportano alle vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia.-----

Art. 10) - Le parti dichiarano che il loro domicilio fiscale ed il loro numero di codice fiscale corrispondono a quelli sopra indicati.-----

Art. 11) - Le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono a carico dell'Associazione qui costituita.-----

Di ciò io Notaio ho formato il presente atto, scritto parte con sistema elettronico e parte a mano da me medesimo, sottoscritto a norma di legge, previa lettura di esso da me Notaio datane, unitamente allo statuto allegato, ai componenti, che da me interpellati lo approvano e confermano.-----

Sottoscritto alle ore tredici.-----

Consta di un foglio scritto per pagine tre e parte della quarta sin qui.-----

Firmato: Marina Elvira Calderone, Armando Zambrano, Cesare Vocaturo Notaio, Sigillo.-----

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE PROFESSIONITALIANE

Articolo 1 (PROFESSIONITALIANE)

1. Il presente Statuto istituisce e disciplina l'Associazione "ProfessionItaliane", ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile".
2. L'Associazione ha sede in Roma.
3. L'Associazione ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze e di sopprimerli.
4. Il trasferimento o l'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze o la relativa soppressione non comportano modificazioni statutarie.

Articolo 2 (Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati, e quindi il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), la Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche (RPT) ed i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali e le Federazioni delle professioni aderenti alle due associazioni sopra indicate che effettuino la comunicazione di cui al successivo art. 5, comma 2, nonché i soggetti di cui all'art. 5, comma 3. Vincola altresì gli organi dell'Associazione "PROFESSIONITALIANE" e costituisce la regola fondamentale di comportamento per lo svolgimento delle attività svolte dall'Associazione stessa.

Articolo 3 (Scopo e oggetto)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera a livello nazionale in conformità alle norme di legge che disciplinano l'istituzione e il funzionamento degli enti associativi, nel rispetto dell'autonomia degli Associati e delle competenze specifiche dei singoli Enti che ne fanno parte, nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità, al fine di:
 - a) rappresentare **le istanze** dei professionisti italiani e conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini e Collegi rappresentativi dei professionisti, in considerazione dell'importante ruolo da essi svolto nella vita economica e sociale del Paese;
 - b) porre in essere iniziative e programmi unitari, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà propri e delle prerogative etiche e morali delle professioni, e per contribuire al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con le proprie conoscenze scientifiche, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche;
 - c) promuovere la funzione sociale e sussidiaria delle professioni.
2. L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente.
3. L'Associazione può promuovere anche la costituzione di fondazioni/centri studi per finalità di studio, ricerca e diffusione del patrimonio culturale comuni alle professioni e per supporto alle proprie iniziative.
4. Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo 3, l'Associazione svolge le attività di seguito elencate in modalità esemplificativa e non tassativa:
 - a) assume iniziative nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, di altre organizzazioni di categoria e di ogni altro soggetto con il quale

Allegato "A"
Repertorio n. 13196
Raccolta n. 7935

- vi sia interesse a intrattenere rapporti;
- b) promuove lo studio dei temi tecnici, economici, giuridici, sanitari, ambientali e sociali di interesse degli Associati;
- c) promuove attività informativa del ruolo delle professioni, intrattenendo rapporti con gli organi d'informazione e gli operatori di settore.

Articolo 4

(Durata)

1. La durata della Associazione è illimitata. Il suo scioglimento è disposto con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5

(Associati)

1. L'Associazione è costituita dal CUP e dalla RPT che assumono la qualifica di "associati fondatori".
2. I Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali e le Federazioni Nazionali degli Ordini associati alle organizzazioni indicate al comma che precede, divengono associati ordinari di ProfessionItaliane sulla base di una semplice comunicazione alla stessa.
3. Possono essere associati, su delibera dell'Assemblea, i Consigli Nazionali di Ordini e Collegi e le Federazioni Nazionali degli Ordini non aderenti a CUP ed RPT, a loro richiesta.
4. I Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali e le Federazioni Nazionali degli Ordini indicati ai commi 2 e 3 che precedono fanno parte dell'assemblea con la qualifica di "Associati ordinari".
5. La qualità di "associato fondatore" o di "associato ordinario" non è trasmissibile.

Articolo 6

(Recesso)

1. Ogni "associato ordinario" può esercitare il diritto di recesso dall'Associazione, con dichiarazione da comunicare all'Assemblea mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento della stessa. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte di ProfessionItaliane.
2. Il recesso dall'Associazione esercitato da parte di un "associato fondatore" importa lo scioglimento dell'Associazione ProfessionItaliane.
3. Il recesso di uno degli associati alla RPT o al CUP che sia anche associato di ProfessionItaliane **non** comporta automaticamente anche il recesso da ProfessionItaliane.

Articolo 7

(Cause di esclusione)

1. L'esclusione degli "associati ordinari" può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi, **previa contestazione formale a mezzo pec, o mediante altre forme che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.**
2. **La contestazione è effettuata dal Presidente/Coordinatore, ed all'associato devono essere concessi almeno 15 (quindici) giorni per eventuali repliche e/o giustificazioni. Sull'esclusione decide l'assemblea.**
3. Costituisce grave motivo ed è causa di esclusione:
- a) qualsiasi grave violazione del presente Statuto;
- b) il perseguimento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi dell'Associazione.
4. Costituisce, altresì, grave violazione degli obblighi sociali che giustifi-

ca l'esclusione dell'associato, il mancato versamento della quota di partecipazione all'Associazione per due esercizi consecutivi.

5. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio professionale e della Federazione Nazionale dell'Ordine destinatario del provvedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla sua deliberazione, da parte del Presidente/Coordinatore dell'Associazione mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. Il Consiglio nazionale dell'Ordine o del Collegio professionale e la Federazione Nazionale dell'Ordine receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune ove costituito, conservando l'obbligo di versare le quote di partecipazione all'Associazione maturate fino al giorno del recesso o dell'esclusione, ove previste.

Articolo 8 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea, formalmente denominata "Conferenza Permanente delle Professioni Italiane"
- b) Il Presidente/Coordinatore
- c) il Vice Presidente/Coordinatore vicario
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

3. La partecipazione dei componenti dell'Assemblea alle riunioni degli organi dell'Associazione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Articolo 9 (L'Assemblea)

1. L'Assemblea, o Conferenza Permanente delle Professioni Italiane è costituita dagli "associati fondatori" e dagli "associati ordinari". Ciascun associato partecipa all'assemblea attraverso il proprio legale rappresentante o attraverso un proprio delegato.

2. Gli associati ordinari, presenti in Assemblea, esprimono un solo voto, che manifesta la volontà dell'Ente rappresentato.

3. Gli associati fondatori presenti in assemblea esprimono un solo voto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 in tema di diritti di veto.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e:

- a) in via ordinaria, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo o in video-audio conferenza. **L'associato può sempre collegarsi da remoto, purché la propria identità sia verificata e accertata a cura del Presidente Coordinatore.**
- b) su convocazione del Presidente/Coordinatore, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di un "associato fondatore" oppure di almeno cinque associati ordinari, con indicazione degli argomenti da trattare.
- c) la convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della riunione, o, in casi di urgenza, almeno due giorni prima, con posta elettronica certificata.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente/Coordinatore o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente/Coordinatore Vicario.

6. Delle riunioni dell'Assemblea, con l'assistenza eventuale di un soggetto appositamente incaricato, è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente/Coordinatore dell'Associazione e dal Vice Presidente/Coordinatore.

Articolo 10

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva, entro il termine di cui al successivo comma 3, il bilancio preventivo annuale, redatto dal Presidente/Coordinatore;
- b) approva, entro il termine di cui al successivo comma 3, il bilancio consuntivo e l'ammontare dei contributi ordinari dovuti all'Associazione dagli associati;
- c) delibera in merito a eventuali contributi speciali, nonché al relativo ammontare, dovuti dagli associati per far fronte a spese straordinarie, quali: costituzione di sedi amministrative o di rappresentanza, centri studi o fondazioni.
- d) nomina il Presidente/Coordinatore ed il Vice Presidente/Coordinatore.
- e) nomina i Revisori dei conti;
- f) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli "associati ordinari";
- g) nell'ambito degli scopi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell'attività dell'Associazione e ha tutti i poteri e le attribuzioni necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) delibera sulle materie di sua competenza per altre disposizioni del presente Statuto o per legge.
- e) autorizza la partecipazione a singole sedute di Presidenti di ulteriori Consigli Nazionali o Collegi con funzione consultiva e non vincolante.

2. Spettano, altresì, all'Assemblea in sede ordinaria:

- a) la vigilanza sul funzionamento di tutti i servizi erogati dall'Associazione;
- b) la vigilanza sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Associazione;
- c) l'approvazione delle linee strategiche di attività annuali dell'Associazione;
- d) la formulazione di proposte relative alla promozione e allo svolgimento di attività e manifestazioni riconducibili alle finalità del presente Statuto e la cura dei rapporti con associazioni italiane e straniere;
- e) la realizzazione delle attività e delle manifestazioni di cui al punto precedente;
- f) la rappresentanza delle libere professioni nei rapporti con le istituzioni, la politica e le altre forze sociali, sui temi generali comuni alle professioni ordinarie associate.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente/Coordinatore almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente redatto dal Coordinatore. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Coordinatore entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno solare per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Articolo 11

(Validità delle deliberazioni)

1. Ciascun associato ha comunque diritto di esprimere in Assemblea un solo voto.

2. Agli "associati fondatori" è riservato il diritto di veto. Tale diritto im-

plica che la relativa manifestazione priva la deliberazione assembleare cui si riferisce di validità, efficacia e vincolatività. Il diritto di veto può essere manifestato anche soltanto da un “associato fondatore”.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti gli “associati fondatori” e almeno i due terzi degli “associati ordinari”, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, devono essere presenti gli “associati fondatori” e almeno la metà degli “associati ordinari” aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo quanto previsto ai commi successivi.

4. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'assemblea, fermo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il diritto di veto viene esercitato dagli associati fondatori nel corso dell'assemblea. Per poter essere legittimamente esercitato, esso deve essere espresso sulla base di apposito mandato conferito dalla maggioranza assoluta dei Consigli nazionali/Ordini professionali e Federazioni aderenti all'associazione cui l'associato fondatore che intende esercitarlo appartiene. Ogni associato fondatore può riservarsi, a verbale, la facoltà di esercitare il proprio diritto di veto entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data dell'assemblea. In caso di mancata comunicazione del relativo esercizio entro il termine di 3 (tre) giorni sopra indicato, lo stesso si intende come non esercitato.

6. Le votazioni, sia in sede di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria, hanno luogo con voto palese, a meno che l'Assemblea, deliberando a maggioranza semplice, non disponga diversamente.

Articolo 12

(Presidente/Coordinatore e altre cariche)

1. Il Presidente/Coordinatore rappresenta legalmente l'Associazione, anche in giudizio. Esprime all'esterno la posizione e l'orientamento dell'Associazione e sovrintende alla conduzione di tutte le attività ad essa spettanti in base allo Statuto. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.

2. Gli incarichi di Presidente/Coordinatore e di Vice Presidente/Coordinatore Vicario hanno durata biennale. La loro assunzione e la continuità nell'incarico è subordinata alla titolarità dell'incarico di Presidente/Coordinatore rispettivamente del CUP e della RPT.

3. Al fine di garantire la democraticità e l'alternanza nell'amministrazione e rappresentanza dell'Associazione, le cariche di Presidente/Coordinatore e Vice Presidente/Coordinatore Vicario sono attribuite alternativamente ed a rotazione al Presidente del CUP ed al Coordinatore della RPT, salvo diversi accordi **tra le due organizzazioni**.

4. All'atto della costituzione dell'Associazione, le suddette cariche saranno attribuite dall'assemblea, cui comunque spetta il potere di nomina.

5. Il Vice Presidente/Coordinatore Vicario assumerà le funzioni di Segretario/Tesoriere e sostituirà il Presidente/Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni in cui è espressamente delegato. È responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente/Coordinatore. Nel caso di assenza del Presidente/Coordinatore in occasione dell'Assemblea, il Vice Presidente/Coordinatore ne assumerà la Presidenza; dovrà essere altresì presente, per la validità dell'assemblea, un consigliere in rappresentanza dell'altra organizzazione

(CUP o RPT), che assumerà le funzioni, temporanee, di segretario.

6. Il Vice Presidente/Coordinatore nelle funzioni di Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

7. La prima assemblea è validamente costituita anche solo con la presenza degli “associati fondatori” e dei Consigli e degli Ordini che abbiano partecipato all’atto costitutivo ovvero che abbiano dato adesione a Professioni Italiane prima della data della prima assemblea.

Articolo 13

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno. I suoi componenti sono nominati dall’assemblea degli associati, che ne determina anche i compensi, e possono essere rieletti; l’assemblea provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio.

2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF.

3. Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. Esercita inoltre il controllo contabile con verifiche periodiche di cui ne redige apposito verbale. Qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.

4. Il Collegio partecipa all’assemblea solo su convocazione.

Articolo 14

(Quota di partecipazione)

1. Ciascun associato è tenuto alla corresponsione di una quota di partecipazione, il cui ammontare complessivo e la cui periodicità e ripartizione sono stabilite, annualmente, dall’assemblea, secondo regolamento. Nel corso dell’esercizio è possibile deliberare il versamento di contributi speciali.

2. L’Associazione può accettare anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere l’attività istituzionale ovvero accedere a fondi regionali, nazionali o comunitari strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale.

3. Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Articolo 15

(Fondo Comune)

1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli associati;
- b) i contributi pubblici e privati;
- c) i rimborsi da convenzioni.

Articolo 16

(Patrimonio)

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) l’eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto in proprietà all’Associazione;
- b) i contributi, le erogazioni e i lasciti di natura diversa.

Articolo 17
(Regolamenti)

1. Per quanto non definito nel presente Statuto, l'Assemblea può, con la maggioranza dei due terzi degli "associati ordinari" e comunque con il voto favorevole degli "associati fondatori", approvare regolamenti attuativi e organizzativi della vita associativa.

Firmato: Marina Elvira Calderone, Armando Zambrano, Cesare Vocaturo
Notaio, Sigillo.